

REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 4

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

CONTRATTO DI BORSA DI STUDIO

In data presso la sede dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria Locale n.10 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito più brevemente A.U.L.S.S. n. 4) con sede in San Donà di Piave (VE), a seguito della deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 17.03.2017

T R A

l'A.U.L.S.S. n.10 - Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277) rappresentata dal Direttore Generale BRAMEZZA dott. Carlo, nato a Treviso il 04.05.1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi n.5 a S. Donà di Piave

E

il dott. CARRARO Matteo nato a il ed ivi residente in via
n. - C.F. ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1.** L'A.U.L.S.S. n. 4 assegna al dott. Carraro, che accetta, una borsa di studio finalizzata al sostegno dell'attività della ditta IMS HEALTH, con sede a Milano, di raccolta e fornitura dei dati relativi ai dispositivi medici da parte dell'unità operativa complessa farmacia ospedaliera.
- 2.** Il borsista, nell'ambito delle attività formative del progetto, affiancherà i colleghi farmacisti nella distribuzione dei farmaci presso la farmacia

ospedaliera.

3. La borsa di studio avrà vigenza a decorrere dal 03.04.2017 fino al 02.01.2018 e sarà espletata per 20 ore settimana presso la predetta unità operativa.

4. Il compenso per l'incarico in questione viene stabilito in € 15.000,00= (quindicimila/00), al lordo (per le quote direttamente carico dell'A.U.L.S.S. n. 10 e dello stesso collaboratore) di ogni onere fiscale, di rimborso spese viaggio, ecc..

La corresponsione del compenso, in seguito a presentazione di nota di liquidazione vistata dal Responsabile di cui all'art. 2, sarà effettuata con cadenza mensile.

5. L'A.U.L.S.S. N. 4 garantisce idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in relazione all'attività oggetto del presente contratto.

6. Ai fini fiscali trattasi di reddito assimilato a reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

La borsa di studio non costituisce rapporto di impiego, né da luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Il godimento della borsa di studio è sospeso, in via temporanea, nel caso in cui l'assegnatario debba assentarsi per malattia di durata superiore ad un mese o per altro grave motivo. In tal caso la corresponsione dei benefici economici viene sospesa con decorrenza dalla data di

interruzione.

7. Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R..

Al borsista che non rispetti detto termine sarà applicata una penale dell'importo pari a 1/12 dell'intera somma prevista quale compenso (€ 20.000,00) per ogni mese di mancato preavviso, salva la facoltà dell'Azienda di rinunciare su indicazione del Responsabile dell'U.O. a cui il professionista afferisce.

8. Il collaboratore dovrà osservare le norme, estese alla presente tipologia di rapporto, previste dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato dall' A.U.L.S.S. n. 4, con propria deliberazione n. 53 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, dal regolamento sull'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche approvato con deliberazione dell'A.U.L.S.S. n. 4 n. 501 del 24.06.2016 e dalla direttiva (prot. n. 32901 del 23.05.2016) in tema di rapporto di social network e attività istituzionale. Una copia dei predetti documenti, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, viene consegnata al collaboratore e da questo sottoscritta per accettazione.

La violazione degli obblighi derivanti dal codice e dal regolamento sopra citati, potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale.

9. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile in materia.

10. La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle

parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

11. Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

12. Il dott. Carraro consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., e che gli stessi saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL BORSISTA

- Dott. Matteo CARRARO - _____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'A.U.L.S.S. N.10

-Dott. Carlo BRAMEZZA - _____